

N. 00537/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 02919/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2919 del 2011, proposto da:

- Mauro Moranzoni, rappresentato e difeso dagli avv. Annalisa Carù e Micaela Chiesa, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Milano, Corso di Porta Vittoria, 47;

*contro*

- Comune di Casciago, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Galimberti, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Pasteur, 24;

*nei confronti di*

- sigg.re Antonietta Zingaro e Carla Pozzi, rappresentate e difese dall'avv. Andrea Mascetti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Balzarini in Milano, Viale Bianca Maria, 23;

*per l'accertamento*

- dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Casciago, in relazione all'adozione dei provvedimenti repressivi dell'abuso edilizio

posto in essere dalle contro-interessate, nella realizzazione di una recinzione in assenza di titolo edilizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casciago e delle sigg.re Antonietta Zingaro e di Carla Pozzi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con l'odierno ricorso, notificato il 20.10.2011 e depositato il successivo 27.10.2011, l'esponente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'amministrazione, in ordine alla conclusione del procedimento, dalla stessa attivato *ex officio*, a fronte dell'abuso edilizio realizzato dalle contro-interessate o, in subordine, in ordine all'attivazione e conclusione del procedimento sanzionatorio in ordine al medesimo abuso, come da richiesta avanzata dallo stesso ricorrente.

Riferisce, in particolare, l'istante di essere comproprietario di un immobile nel Comune di Casciago, ubicato in Via Fogazzaro n.8 e che, sul lato opposto di detta strada le contro-interessate, anch'esse proprietarie di un immobile con accesso dalla stessa via, avrebbero provveduto a sostituire una vecchia recinzione, costituita da rete metallica sostenuta da paline di ferro conficcate direttamente nel terreno, con una nuova recinzione, realizzata in calcestruzzo per un'altezza di 50 cm, con sovrastanti paline metalliche a sostegno di una nuova rete, per

un'altezza complessiva di 175 cm. Il tutto, in assenza di titolo abilitativo e in violazione delle prescrizioni di PRG in ordine alle distanze dal ciglio stradale e al dimensionamento delle strade.

Da ciò l'interessamento del ricorrente presso l'amministrazione comunale, dalla quale, dopo ripetuti solleciti, avrebbe appreso, con nota del 24.07.2010, che era in corso di istruttoria un procedimento amministrativo avente ad oggetto una domanda di sanatoria presentata dalle contro-interessate, in relazione alla recinzione di che trattasi.

Per l'esattezza, l'amministrazione riferiva che era in attesa della valutazione dell'aumento di valore venale dell'opera da parte della competente Agenzia del Territorio, per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 37 co. 4 del d.P.R. n. 380/2001.

Senonché, riferendosi tale procedimento ad un abuso risalente nel tempo, già oggetto di ordinanza di sospensione lavori datata 08.08.2008, cui ha fatto seguito l'istanza di sanatoria delle contro-interessate in data 23.03.2009 e la comunicazione dei motivi ostativi da parte del Comune del 25.08.2009, l'esponente - con comunicazione del 21.10.2010 - ha presentato al Comune le proprie osservazioni, vertenti sia sulla qualificazione dell'intervento come "nuova costruzione", anziché come "manutenzione straordinaria", che sulla richiesta di idonei provvedimenti ripristinatori, ex art. 31 d.P.R. n.380/2001, in luogo della sanzione pecuniaria ex art. 37 d.P.R. cit. prospettata dal Comune.

Permanendo l'inerzia, l'esponente ha interposto l'odierno gravame, affidato a due motivi, che fanno essenzialmente leva sulla violazione degli artt. 2 e 17 della legge n.241/1990, 27 del d.P.R. n. 380/2001; e, ancora, sulla violazione degli artt. 3, 10, 22, 33 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, 27 e 49 della L.R. n.12/2005, nonché, sull'eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto, sviamento, contraddittorietà e

ingiustizia manifesta.

Si sono costituiti il Comune di Casciago e le contro-interessate, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e sollevando altresì plurime questioni preliminari.

Alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2012, presenti alla chiamata preliminare gli avvocati M. Chiesa per la parte ricorrente, M. Gonzo per l'Amministrazione intimata, V. Meroni per la parte controinteressata, entrambi con delega, che si rimettono agli atti, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

### DIRITTO

1. Preliminarmente, sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse, sollevata sia da parte resistente che da quella controinteressata, il Collegio osserva quanto segue.

L'eccezione va disattesa.

2. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, la legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti in materia edilizia richiede una situazione di stabile collegamento (cd. vicinitas) con la zona, data dalla residenza, dal possesso o detenzione di immobili o da altro titolo di collegamento con l'ambito territoriale interessato. Tale situazione, quindi, deve essere necessariamente intesa non come stretta contiguità, bensì come stabile e significativo collegamento, da verificare caso per caso, del ricorrente con la zona il cui ambiente s'intende proteggere (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 31 marzo 2011, n. 1979).

Nel caso di specie, l'intervento - oggetto del procedimento amministrativo di cui si lamenta, qui, la mancata tempestiva conclusione - è stato realizzato sul terreno frontistante la proprietà del ricorrente, in asserita violazione delle prescrizioni urbanistiche disciplinanti la larghezza delle strade di 4° livello qual è la Via Fogazzaro, attraverso cui

accedono alle rispettive proprietà il ricorrente e le contro-interessate.

Non v'è dubbio, quindi, che nella suesposta evenienza ricorra una situazione di collegamento della proprietà del ricorrente con quella oggetto dell'intervento asseritamente abusivo, dotata dei caratteri della stabilità e pregnanza come sopra richiesti.

3. Quanto all'interesse al ricorso, esso è comprovato dalla dimostrazione del pregiudizio concreto alle facoltà dominicali del ricorrente, derivante dal mancato rispetto della prescrizione di cui all'art. 36 N.T.A. del P.R.G. che, per le strade di 4° livello di cui s'è detto impone, in caso di demolizione e ricostruzione di recinzione, una "sezione-tipo" di 5,50 mt. (cfr., sull'interesse al ricorso e sulla necessità di tenere distinta tale condizione dalla *legitimatio ad causam*: Consiglio Stato, sez. IV, 24 gennaio 2011, n. 485). È innegabile, in tal senso, il miglioramento del transito e della manovra di accesso alle rispettive proprietà da parte dei proprietari frontisti laddove, in conformità della previsione di cui al richiamato art. 36, si addivenga ad un allargamento del calibro stradale della Via Fogazzaro, attualmente di larghezza sensibilmente inferiore a quella prescritta dalla ridetta norma.

4. Analogamente infondata risulta, poi, l'altra eccezione sollevata da parte resistente, che fa leva sulla mancanza di un'istanza di conclusione del procedimento da parte ricorrente, pervenuta per la prima volta con la notifica dell'odierno gravame in data 20.10.2011.

A ben vedere, infatti, già nell'istanza del 21.10.2010 sopra citata, è implicita la richiesta all'amministrazione di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio, originato dall'accertamento dell'intervento abusivo realizzato dalle contro-interessate.

Su tale provvedimento si accentra l'interesse dell'istante, come ulteriormente chiarito nella memoria di parte ricorrente del 30.12.2011,

ove si ribadisce l'interesse, non tanto, alla conclusione del procedimento di sanatoria, quanto all'attivazione e conclusione del procedimento sanzionatorio successivo al diniego di sanatoria (cfr. pg. 3 della cit. memoria).

5. In ogni caso, trattandosi di un procedimento amministrativo avviato *ex officio* dall'amministrazione, a seguito dell'accertamento dell'intervento edilizio realizzato *sine titulo* dalle contro-interessate, la conclusione del procedimento medesimo appare doverosa da parte dell'amministrazione, anche a prescindere da un'apposita istanza di parte in tal senso.

6. Nei suesposti termini, quindi, il ricorso può essere esaminato nel merito dal Collegio e deve essere accolto, poiché non v'è dubbio che l'inerzia serbata dall'amministrazione nella conclusione del procedimento sanzionatorio avviato *ex officio*, a seguito dell'accertamento del carattere abusivo dell'intervento realizzato dalle contro-interessate, violi l'art. 2 della legge n. 241/1990.

7. Il ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. è, infatti, finalizzato ad accertare la legittimità o meno del silenzio dell'amministrazione, in relazione all'obbligo imposto dall'art. 2 cit., di conclusione del procedimento amministrativo con un provvedimento espresso, impugnabile qualora l'interessato lo ritenga lesivo della propria sfera giuridica.

8. Quanto alla possibilità di pronunciare direttamente sulla fondatezza della pretesa, il Collegio ritiene che gli accertamenti di fatto implicati dall'odierna vicenda non consentono siffatta conclusione del giudizio, la quale deve essere limitata ai casi di attività amministrativa interamente vincolata e avulsa da accertamenti di carattere complesso (cfr. T.A.R. Piemonte, 31.03.2011 n. 338).

9. Per le considerazioni che precedono il ricorso va, dunque, accolto nei sensi e nei termini di cui sopra e va ordinato alla resistente

amministrazione di provvedere alla conclusione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti delle contro-interessate, nel termine di giorni 20, decorrente dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

10. Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà, in via sostitutiva, il Commissario *ad acta* indicato in dispositivo, che adotterà, entro il successivo termine di giorni 60, ogni provvedimento utile a dare integrale esecuzione al predetto ordine.

11. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'amministrazione e sono liquidate come da dispositivo, mentre vengono compensate per il resto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina al Comune di Casciago di provvedere nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Per il caso di inadempienza ulteriore, provvederà un Commissario *ad acta* nella persona del Direttore della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia o funzionario dallo stesso designato, entro gli ulteriori giorni 60, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'intimato Comune, a dare integrale esecuzione all'ordine di cui sopra, con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza.

Condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente di spese ed onorari del giudizio che liquida in complessivi € 1.500/00 (millecinquecento). Spese compensate fra le restanti parti costituite.

La liquidazione del compenso al Commissario *ad acta* avverrà con separato decreto, previa presentazione di documentata richiesta di liquidazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Concetta Plantamura, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)